



COMUNE DI BRIAGLIA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BRIAGLIA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2020, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FILIPPI DARIO	SINDACO	SÌ
MICELI GIACOMO	VICE SINDACO	SÌ
BORSARELLI FEDERICA	CONSIGLIERE	SÌ
GALLO FERDINANDO	CONSIGLIERE	SÌ
POLLANO FELICE	CONSIGLIERE	SÌ
BARATTERO SERGIO	CONSIGLIERE	SÌ
SCIANDRA FEDERICA	CONSIGLIERE	SÌ
TOMATIS ELENA	CONSIGLIERE	SÌ
BESSONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	NO
CUNIBERTI EVASIO	CONSIGLIERE	SÌ
MANZONE ALMA	CONSIGLIERE	NO
	TOTALE PRESENTI:	9
	TOTALE ASSENTI:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **PEROTTI Dott.ssa Marina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FILIPPI Dario** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n.175/2016, emanato in attuazione dell'art.18 Legge 07/08/2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n.100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23/09/2016 del D. Lgs., 19 agosto 2016 n.175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la cognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art.24 del T.U.S.P, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di cognizione straordinaria, nonché, successivamente, una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza annuale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31/07/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/12/2018 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Briaglia con riferimento alla situazione al 31/12/2017 ai sensi art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n.175";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Briaglia con riferimento alla situazione al 31/12/2018 ai sensi art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n.175";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/12/2020 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Briaglia con riferimento alla situazione al 31/12/2019 ai sensi art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n.175";

CONSIDERATO che nella citata delibera si stabiliva di mantenere la partecipazione nelle Società Mondo Acqua Spa, ATL Scarl e S.M.A. Scarl alle quali il Comune di Briaglia partecipava e si prendeva atto che alla data del 31.12.2020 la soc. SMA aveva un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori, ma, pur in presenza di un assetto non conforme all'art. 20 comma 2 lett. B) del DLGS 175/2016, si è ritenuto di mantenere la partecipazione nella suddetta società, segnalando alla stessa la necessità di intervenire con azioni correttive che consentissero di rispettare il requisito prescritto;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 20 e 26 c.11 del D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31/12/2021 alla Revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31/12/2020;

CONSIDERATO che il MEF in data 4.11.2021 ha reso disponibili le schede da compilare per l'adempimento in oggetto e che questo comune ha provveduto a richiedere alle società la compilazione delle stesse per quanto id loco competenza;

VISTO che le società hanno riscontrato la richiesta;

VISTO che ai sensi del T.U.S.P (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società;

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4 c. 2 T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c.3, T.U.S.P.);

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 3 T.U.S.P.;
2. Non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. Rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 20 c.2 T.U.S.P..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

EVIDENZIATO che per la soc. SMA Scarl, costituita nel 2018, in relazione alla L.R. 1/2018, in seguito alla procedura di scissione parziale da ACEM e di conseguente costituzione di una società consortile a proprietà interamente pubblica per la gestione delle proprietà immobiliari all’epoca intestate all’ACEM ed afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, nonché per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione:

- si rileva che il numero dei dipendenti è inferiore al numero di amministratori, pertanto l’attuale assetto non è conforme all’art. 20 comma 2 lett. B) del DLGS 175/2016
- tuttavia si ritiene di mantenere la partecipazione nella suddetta società, segnalando alla stessa la necessità di intervenire con azioni correttive che consentano di rispettare il requisito prescritto;

RITENUTO quindi dover mantenere la partecipazione nelle Società Mondo Acqua Spa, e ATL Scarl e SMA Scarl;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi delle società partecipate possedute dall’Ente;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e nel suo complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”;

DATO ATTO che questo Ente ha ottenuto in data 29.11.2021 il parere del Revisore in merito alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Briaglia

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti espressi in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 9 - Astenuti n. zero - Votanti n. 9 - Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. zero ;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la riconuzione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” e che contiene anche la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Reginale di Controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell’art. 15 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 9 - Astenuti n. zero - Votanti n. 9 - Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. zero, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: FILIPPI Dario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: PEROTTI Dott.ssa Marina

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Briaglia, li 06/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE